

## Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2021)

### Art. 110 Lavoro \*

<sup>1</sup> La Confederazione può emanare prescrizioni su:

- a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
- c. il servizio di collocamento;
- d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

<sup>2</sup> I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

<sup>3</sup> Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è remunerato.